

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 12, Art. 33 della L. n° 183/2011

L'anno 2012 il giorno 11 del mese di gennaio, presso la Sede Regionale AGIDAE PIEMONTE, si sono riuniti:

- 1) l'AGIDAE, sede Regionale del Piemonte nelle persone di BERTONE Suor ALBINA A.
- 2) la FPCGIL della Regione Piemonte nella persona del Segretario regionale SEMERARO GABRIELLA.
- 3) la FISASCAT CISL della Regione Piemonte nella persona del Segretario regionale LONGO OLGA.
- 2) la UIL TuCSUIL della Regione Piemonte nella persona del Segretario regionale GIARDINA MARIA RITA.

Premesso

che le Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative- aderenti ad AGIDAE della Regione Piemonte, applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 22/11/2010 tra l'Agidae Nazionale e le OO.SS. sopra nominate.

Rilevato

che l'art. 33, comma 12 della L. 12 novembre 2011 n.° 183 in attuazione dell'art. 26 del D.L. 6 luglio 2011 n.° 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011 n.° 111, ha prorogato per il periodo d'imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1 lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. L. 126. Di conseguenza anche per l'anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno Istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'Agidae al fine di garantire un ottimale livello di assistenza a ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorché previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

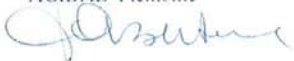
Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2012 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

1. lavoro supplementare (art. 22 – B)
2. clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (Art. 22 – C);
3. Lavoro straordinario (Art. 44) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
4. lavoro festivo e notturno ordinario (Art. 45, 46)
5. presenza notturna (Art. 47)
6. indennità di disponibilità (Art. 48) e reperibilità (Art. 49);
7. indennità per attività di soggiorno fuori sede (Art. 76)
8. premi di merito (art. 78)
9. premio variabile derivante da contrattazione di II livello, di cui all'art. 7 CCNL, oppure EGR (art. 71);
10. ogni altro premio variabile concordato nel II livello di contrattazione.

Letto, concordato e sottoscritto.

AGIDAE Piemonte



F.P. CGIL Piemonte



FISASCAT CISL Piemonte



UIL TuCSUIL Piemonte

